

Al Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica.

Salve,

In risposta all'avvio, ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica del: Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica comprendente la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

- Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;

- Ministero della Cultura - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, Servizio III Tutela del paesaggio, Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

si invia in allegato alle S.V. le osservazioni redatte dal sottoscritto:

Enrico Del Vescovo, consigliere nazionale dell'associazione ITALIA NOSTRA, nonchè presidente della sezione Castelli Romani. Tel. 3331135131, enricodelvesc@gmail.com.

Frascati, 29 aprile 2022

Cordiali saluti.

OSSERVAZIONI AL PNGR **(PROGRAMMA NAZIONALE DI GESTIONE RIFIUTI)**

Frascati, 28/ 04/ 2022

Autore: **Enrico Del Vescovo**, consigliere nazionale di **Italia Nostra** (associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale), presidente della sezione Castelli Romani. enricodelvesc@gmail.com, 3331135131.

Premessa.

Occorre osservare come, accanto ad una trasformazione in atto nel settore energetico, nel quale risulta incentivata la produzione locale e diffusa mediante una integrazione di sistema tra grandi e piccoli produttori attraverso la rete, nonché il risparmio energetico in edilizia ecc., ossia la così detta “*Energy transition*”, parallelamente, sia ormai necessario pensare anche ad una “*waste transition*”, ossia ad un cambio di paradigma che modifichi radicalmente le modalità di sfruttamento delle risorse disponibili, traendo innanzitutto ispirazione dal motto suggerito dalle celebri tre R: *risparmio, riuso e riciclo*. La sfida è dunque anche quella dell’uscita del nostro stile di vita dalla civiltà dell’“*usa e getta*” per una nuova società fondata sui principi dell’economia circolare e sul recupero dei materiali. In questa ottica di transizione un ruolo essenziale è rappresentato dal **compostaggio aerobico diffuso e di prossimità**.

La tecnica del compostaggio aerobico presenta infatti notevoli caratteristiche potenzialmente molto utili per il loro impatto benefico, oltre che essere necessaria nell’ottica sopra accennata:

l’uso in agricoltura, la sostituzione di materiale non rinnovabile (come la torba) o degli agrochimici, la promozione dell’utilizzo di materie prime seconde e dei sistemi di riduzione alla fonte dei rifiuti prodotti, la lotta contro lo spreco alimentare, l’aumento della ritenzione idrica e la lavorabilità dei terreni.

Viceversa l’approccio del “*waste to fuel*” non pare compatibile con l’obiettivo fondamentale della lotta ai cambiamenti climatici. Poiché il suolo italiano è estremamente povero di carbonio organico appare più appropriato l’uso maggiore possibile di ammendanti secondo l’approccio del “*biowaste to soil*”.

Il compostaggio aerobico diffuso e di prossimità si presta a soddisfare i principi di **sussidiarietà, autosufficienza e prossimità**.

La sussidiarietà deve intendersi nella condizione per cui l’ente superiore non interviene, ma anzi auspicabilmente sostiene, l’azione di un altro ente “inferiore” (privato o non) capace di svolgere l’attività di compostaggio. Pertanto il sistema dei

grandi impianti deve essere integrato con una capacità distribuita, di gestione locale e di rete. Esempio: se un piccolo comune è in grado di compostare localmente i propri rifiuti umidi l'ente gestore a livello di Ambito Territoriale Ottimale dovrebbe sostenerlo invece che esautorarlo.

Prossimità ed autosufficienza: la gestione dei rifiuti deve avvenire il più vicino possibile ai luoghi di produzione.

OSSERVAZIONE 1): il Programma sembra privilegiare il sostegno ai grandi impianti, nel caso della gestione dell'organico, grandi impianti di biodigestione. Al riguardo si noti come nella scala delle priorità da applicare alla gestione dei rifiuti il recupero di materia viene prima del recupero energetico. Secondo il TUA (152/2006) art. 205 bis "I materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuti da utilizzare come combustibili o altri mezzi per produrre energia, o da incenerire, o da utilizzare in riempimenti o smaltiti in discarica, non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio".

Si osservi inoltre come nel rapporto sui rifiuti dell'ISPRA 2021 si legge che "Negli impianti di [solo] compostaggio aerobico sono trattate 3,2 milioni di tonnellate, circa 3,1 milioni di tonnellate sono trattate in impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico, mentre circa 338 mila tonnellate sono avviate in impianti di digestione anaerobica. Gli ammendanti complessivamente prodotti sono pari a circa 1,9 milioni di tonnellate, di cui circa 1,4 milioni di tonnellate, pari al 72,6%, prodotti dal [solo] compostaggio ed oltre 510 mila tonnellate (27,4%) prodotte dal trattamento integrato anaerobico/aerobico."

Dunque 1,4 milioni di tonnellate di ammendante su 3,2 milioni di tonnellate di rifiuto trattato danno una stima della resa in ammendante, media degli impianti di compostaggio, pari al 43,7%. Si confronti con la resa degli impianti integrati, anaerobico/aerobico, pari a 510 mila tonnellate su 3,1 milioni ossia il 16,4%. Dunque, come si vede, il recupero di materia prodotto dagli impianti integrati risulta mediamente molto meno della metà del recupero di materia degli impianti di solo compostaggio aerobico. Taluni impianti integrati aerobico/anaerobico producono il 45% di scarti destinati verosimilmente in discarica o per inceneritore. In termini di peso, il metano prodotto rappresenta il 4% del materiale entrato. Il compost prodotto (ACM) da quest'impianto "integrato" (anaerobico seguito da compostaggio aerobico) rappresenta solo circa il 14% di quanto entrato.

Tali dati dimostrano chiaramente come ai fini del recupero di materia siano da privilegiare propriamente gli impianti di compostaggio aerobico, in quanto questi risultano decisamente più efficienti considerando la percentuale di materia recuperata su quanta materia (rifiuti) viene processata.

OSSERVAZIONE 2): ai fini della gestione dell'organico occorre ricordare come nell'art. 182 - ter, introdotto nel 152/06 TUA "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, gli Enti di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica.”

Quindi secondo la norma vigente **il PNGR dovrebbe essere lo strumento di elezione a livello nazionale per pianificare le attività, gli interventi e fornire indirizzi per promuovere le pratiche di compostaggio sul luogo di produzione, invece, il piano**

non scrive nulla di questo limitandosi a riportare la quantità di rifiuti trattata con il compostaggio domestico e la relativa percentuale senza alcuna ulteriore considerazione. Inoltre nulla viene riportato per quanto riguarda le quantità relative al “compostaggio di comunità”, mentre lo stesso MITE ha previsto come intervento proprio “installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati” (M2C 1.1 /1.1 linea B).

OSSERVAZIONE 3): il PNGR avrebbe potuto elencare le modifiche normative necessarie a dare maggiore impulso alla diffusione delle pratiche di compostaggio aerobico che si stanno ormai moltiplicando grazie ai finanziamenti specifici del PNRR (molti comuni hanno fatto domanda di finanziamento per l’acquisto di compostiere elettromeccaniche).

In particolare:

- Nel DM Ambiente del 29/12, 2016 N. 266, includere anche i Comuni tra i destinatari della semplificazione autorizzativa.
- Elevare gli attuali limiti delle 80 tonnellate per impianti di compostaggio locali in procedura semplificata (ART. 214 comma 7 bis del TUA) ad un intervallo di estremi 250 – 700 t/anno, ridefinendo i criteri da adottare per i previsti pareri da parte dell’ARPA, fornendo a questa delle linee guida semplificate per emettere il proprio parere in materia impiantistica.
- Collegare la filiera agricola con quella del riciclo e recupero dell’organico promuovendo l’uso del compost in agricoltura, prevedendo nuove forme di supporto, anche finanziario, all’uso del compost locale e/o autoprodotta.
- Introduzione di norme per incentivare economicamente chi pratica l’auto compostaggio ed il compostaggio di comunità in assenza dell’adozione di una tariffa puntuale. Da rilevare come, in base ad uno studio condotto da ESPER (si veda), vari consorzi stanno applicando la tariffa puntuale non solo al secco residuo ma anche all’umido ed al verde per incentivare al massimo il compostaggio domestico e questa strategia si sta consolidando e diffondendo sempre di più poichè consente di massimizzare l’adesione al compostaggio domestico e riduce al

- contempo il numero di utenti che richiedono di beneficiare del costoso servizio di raccolta domiciliare del verde (sfarci, potature e ramaglie).
- Occorre stabilire di norma un colore unico per i sacchi destinati alla raccolta differenziata dell'organico poiché ancora oggi questi non vengono ammessi negli impianti di compostaggio poiché non si è in grado di distinguere plastica non biodegradabile da quella biodegradabile.

Frascati, 28/ 04/ 2022

Autore: **Enrico Del Vescovo**, consigliere nazionale di **Italia Nostra** (associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale), presidente della sezione Castelli Romani. enricodelvesc@gmail.com, 3331135131.

